D.D.G. n. 5540 /2026

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
SERVIZIO 3 TUTELA E ACQUISIZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il D.P.Reg. n. 723 del 17.02.2025 con il quale è conferito all'ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14.02.2025;

VISTO il D.D.G. n. 890 del 19.02.2025 con il quale viene conferita all'arch. Silvia Occhipinti, dirigente responsabile del Servizio 3 "Tutela e Acquisizioni - Pianificazione paesaggistica", la delega alla firma degli atti di competenza;

VISTO l'accordo rinnovato in data 02.03.2021 tra la Diocesi di Agrigento e l'Assessorato Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota prot. BCC-2022-160/U del 20.10.2022 con la quale la suddetta Diocesi chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 dell'immobile appresso descritto;

VISTO il parere prot. n. 8010 del 21.08.2026, e la documentazione di rito allegata, integrata con PEC assunta al protocollo dipartimentale al n. 31505 del 07.09.2026, con il quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento verifica sussistente l'interesse culturale del bene e valuta priva di interesse culturale la porzione di immobile di seguito indicata;

RITENUTO che l'edificio di culto denominato
"Chiesa di Sant'Andrea Apostolo"
provincia di **Agrigento**
comune di **Licata**
sito in **via Carso, n. 53**
identificato al catasto del comune di Licata al **foglio di mappa n. 107**

particella A sub 1 q.p. C.F. e particella 1213 sub 3 q.p. C.F., così come individuato con campitura a tratteggio inclinato nell'allegato stralcio di mappa catastale, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii. in quanto bene rappresentativo non solo sotto il profilo architettonico, ma anche quale espressione significativa dell'identità storica, sociale e religiosa della comunità locale, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata,

RITENUTO che la porzione di immobile identificata al foglio di mappa n. 107 part. 1213 sub 2 (locali adibiti a canonica) non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto priva di caratteristiche architettoniche o di valori storico-artistici e demoetnoantropologici tali da giustificarne la sottoposizione a tutela. Per quanto sopra la stessa è esclusa dalla presente dichiarazione di interesse culturale e non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nelle Parti I e II del predetto Decreto Legislativo;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'edificio di culto denominato **"Chiesa di Sant'Andrea Apostolo"**, sito nel comune di Licata (AG), così come individuato nella premessa e descritto negli allegati, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) Gli allegati grafici e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 3) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 5) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

PALERMO, 09/09/2026

Il dirigente del Servizio
F.to Arch. Silvia Occhipinti